



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/02/2011

=====

ADDI' 11/02/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabr'ella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACCNIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIOCCHETTI - ARMENI

DELIBERAZIONE N. 48

Oggetto:

"Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche".



48 11 FEB. 2011. R

Oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche".

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta della Presidente della Regione di concerto con l'Assessore alle Risorse Umane, Demanio e Patrimonio ;

VISTI :

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale n. 6 del 2002 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale", e successive modificazioni;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 2002, e successive modificazioni;

VISTA la nota n. 44597 del 02 febbraio 2011 della Direzione regionale Attività della Presidenza - Area "Attività normativa" con la quale si trasmette il testo della modifica regolamentare di cui al presente atto, intendendosi con ciò adempiuto quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 65 del regolamento regionale n. 1 del 2002;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, che si compone di n. 4 articoli, concernente: "Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere all'approvazione delle modifiche suddette.

PRESO ATTO che il presente provvedimento, in esecuzione del combinato disposto degli artt. 40 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 150/2009, e 4, 7 e 8 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 1.04.1999, non è soggetto alle procedure di concertazione con le parti sociali ma a mera informativa, non necessariamente preventiva;

All'unanimità

DELIBERA

Di adottare il regolamento regionale concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.", allegato parte integrante della presente deliberazione, che si compone di n. 4 articoli.




48

11 FEB. 2011 *fr*



Regolamento

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ROMA 14 FEB. 2011



*fr*  
**ITUNERDA**



ALLEG. alla DELIB. N. 48 *fr*  
DEL 1 1 FEB. 2011



PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1  
(REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA  
GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE”

*Allegato*  
*[Signature]*



## **Art. 1**

*(Sostituzione dell'articolo 553 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1  
"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e  
successive modifiche)*

1. L'articolo 553 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche è sostituito dal seguente:

**"Art. 553 bis  
(Avvocatura regionale)**

1. In attesa del complessivo adeguamento del r.r. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009/2011 della Regione Lazio) è costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis della l.r. 6/2002, alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, l'Avvocatura regionale, la cui declaratoria di funzioni è riportata nell'Allegato A.

2. Ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della l.r. 6/2002 all'Avvocatura è preposto l'Avvocato coordinatore, al quale compete il coordinamento dell'attività forense, dell'attività di consulenza giuridico-legale e dell'attività amministrativa di supporto all'Avvocatura e in particolare:

- a) assegna agli avvocati la trattazione delle cause nelle materie di rispettiva competenza, coordinandone l'attività;
- b) propone al Presidente della Regione il ricorso al patrocinio esterno, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della l.r. 6/2002;
- c) esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione;
- d) relaziona semestralmente al Presidente della Regione in merito all'attività svolta dall'Avvocatura e allo stato del contenzioso;
- e) propone al Presidente della Regione le ipotesi di adeguamento del presente regolamento, relativamente all'organizzazione e al funzionamento dell'Avvocatura



e del ruolo professionale degli avvocati, secondo quanto previsto dall'articolo 11 bis, comma 6, della l.r. 6/2002;

- f) provvede alla gestione di tutto il personale assegnato all'Avvocatura ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza;
- g) esprime il parere, su richiesta degli organi e delle strutture, sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie;
- h) nomina i responsabili delle strutture dell'Avvocatura a responsabilità dirigenziale;
- i) valuta gli avvocati ed il dirigente della struttura amministrativa.

3. In caso di assenza o impedimento dell'Avvocato coordinatore le funzioni vicarie sono svolte da un avvocato con qualifica dirigenziale abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, designato, di norma, con il provvedimento dell'incarico, cui è attribuita l' indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 164, comma 2, per le funzioni vicarie svolte dal dirigente di area.”.



**Art. 2**

*(Modifiche agli allegati A e B del r.r. 1/2002 e successive modifiche)*

1. L'Allegato A al r.r. 1/2002 e successive modifiche è modificato come segue:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Presidenza: strutture di diretta collaborazione e Avvocatura";
- b) nell'organigramma della Presidenza, prima delle strutture di diretta collaborazione, è inserita la struttura: "Avvocatura regionale" con le seguenti competenze: "Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado nonché l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulle questioni che possono costituire o costituiscono oggetto di controversie"

**AVVOCATURA REGIONALE**

**COMPETENZE**

Assicura la rappresentanza e la difesa in giudizio della Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, nonché l'attività di consulenza giuridico-legale agli organi e alle strutture amministrative. In particolare esprime parere in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione e sulle questioni che possono costituire oggetto di controversie.

- c) all'allegato B del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nell'ambito del Dipartimento Istituzionale e territorio, nella declaratoria delle competenze della Direzione Attività della Presidenza le parole: "Assicura, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11 bis, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, su indirizzo del Presidente della Regione, l'attività di avvocatura e di consulenza giuridico - legale; svolge l'attività di supporto amministrativo all'Avvocatura regionale." sono soppresse.



### **Art. 3**

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, in attesa del complessivo adeguamento del r.r. 1/2002 e successive modifiche a quanto previsto dagli articoli 10 bis e 11 bis della l.r. 6/2002, è confermata la struttura organizzativa dell'Area Avvocatura, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' confermata, altresì, l'assegnazione alle rispettive strutture organizzative del personale in servizio presso l'Area Avvocatura alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. L'Avvocato coordinatore, entro centottanta giorni dalla nomina ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 3, della l.r. 6/2002, sottopone al Presidente della Regione la proposta di cui all'articolo 553 bis, comma 2, lettera e), del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

Mugo



**Art. 4**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

